

**DETERMINAZIONE N. DPC025/77** 

DEL 04/03/2019

DIPRTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, S.I.N.A. E RISORSE ESTRATTIVE

**DEL TERRITORIO** 

**UFFICIO** ATTIVITA' ESTRAZIONI LIQUIDE E GASSOSE

OGGETTO: ART. 20 COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 FEBBRAIO 2006 N.128;
AUTORIZZAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE E LA VENDITA DI GPL IN BOMBOLE
E PICCOLI SERBATOI NELLE PROVINCE DELLA REGIONE ABRUZZO QUALE
OPERATORE TERZO DELLA SOCIETA' ENI S.p.A. CON SEDE LEGALE IN
PIAZZA ENRICO MATTEI 1 – ROMA, ALLA DITTA INDIVIDUALE SAC PETROLI
S.R.L.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il R.D.L. 2 novembre1933, n° 1741, convertito nella legge 8/ 2/1934, n° 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n° 1303;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 8 Agosto 1994 n. 490VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995,n.504;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.334, così come modificato dal Decreto Legislativo 21 settembre 2005 n.238;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;

VISTA la legge 23 Agosto 2004 n.239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTO il Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n.128 "Riordino della disciplina relativa all'installazione ed all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della Legge 23 agosto 2004, n.239";

VISTA la Circolare del Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie Ufficio C4 n.6004 del 31 marzo 2006 recante le modalità di prima applicazione del citato Decreto Legislativo;

VISTO l'art. 20 comma 1, lettera B e l'art. 20 comma 2, e 3, del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128

VISTA la L.R. 77/1999;

VISTA l'istanza acquisita in data 22/10/2018 al prot. n. 291149/19, dalla Ditta SAC PETROLI S.r.I. con sede in Cesena (FC) via Dismano n. 331 C.F. 03168520405, con la quale ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la vendita di GPL sfuso ed imbottigliato attraverso recipienti di proprietà e con il marchio dell'azienda distributrice sulla Regione Abruzzo, in qualità di operatore terzo facente parte integrante dell'organizzazione ENI S.p.A. con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 128/2006;

PRESO ATTO della polizza assicurativa n. 6/0332/44 responsabilità civile derivante all'assicurato agli utenti e loro conviventi per quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 22/02/2006 n. 128 sottoscritta da ENI S.p.A con la soc. ENI INSURANCE DAC

VISTA la dichiarazione documentale prot. GPL 652/P del 07/11/2018 prodotta dall'Azienda concessionaria ENI S.p.A. con la quale si dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13, e 14 del Decreto Legislativo n. 128 del 22 febbraio 2006 relativi al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi, e che la società SAC Petroli S.r.I. fa parte dell'organizzazione di vendita della scrivente in qualità di concessionaria ENI S.p.A. per la vendita di GPL in bombole e serbatoi e di appaltatore di un contratto per installazione, manutenzione e servizi accessori sui serbatoi di GPL, assegnato a seguito di verifica della sua idoneità tecnica e da esercitarsi nel rispetto delle normative di sicurezza in esso previste;

TENUTO CONTO; che in virtù della suddetta dichiarazione fornita dalla Società concedente, la Ditta SAC PETROLI S.r.I. con sede legale in via Dismano n. 331 Cesena (FC) c.f. 03168520405 può esercitare la vendita di GPL in piccoli serbatoi in qualità di operatore terzo facente parte integrante dell'organizzazione commerciale della soc. ENI S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 128/20

RITENUTO; a. per quanto sopra riportato, di dover autorizzare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 del citato D.Lgs.128/2006, la Ditta SAC PETROLI S.p.A. con sede in via Dismano n. 331 47522 Cesena (FC), ad esercitare la vendita di GPL in piccoli serbatoi nelle Province della Regione Abruzzo quale operatore terzo della Società ENI S.p.A.;

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dall'avente diritto:

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'istruttore tecnico Geom. Giuseppe Ciuca e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

## **DETERMINA**

- 1. Di autorizzare la Ditta SAC PETROLI S.r.I. sede in Cesena (FC) via Dismano n. 331 c.f. 03168520405 alla commercializzazione di GPL in bombole e piccoli serbatoi, nelle Province della Regione Abruzzo quale operatore terzo facente parte integrante della organizzazione commerciale della Società ENI S.p.A. con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n.128/2006.
- 2. Di obbligare la Ditta SAC PETROLI S.r.l. ad esercire l'attività di vendita del prodotto GPL in esclusiva con il marchio della Società ENI S.p.A. e con recipienti di proprietà di quest'ultima.
- 3. Di obbligare la Ditta SAC PETROLI S.r.I., in adempimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del citato Decreto Legislativo, entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà inviare via PEC al Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio della Regione Abruzzo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesti il permanere del rapporto contrattuale tra le Società contraenti di cui al presente provvedimento.
- 4. Di obbligare la Ditta SAC PETROLI S.r.l., di acquisire tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni occorrenti per la commercializzazione del prodotto GPL, di osservare le vigenti norme fiscali, le disposizioni in materia di prevenzione incendi e tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di oli minerali.
- 5. Di ritenere decaduta la presente autorizzazione, in caso di mancata dichiarazione sostitutiva così come stabilito dal sopracitato art.3 da parte della Ditta SAC PETROLI S.r.l., costituendo violazione all'articolo 20 comma 3 del più volte citato Decreto Legislativo circa il permanere del requisito della Società autorizzata quale operatore terzo.

- 6. Gli operatori che rivestono la qualifica di "operatori terzi" sono tenuti ad inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:monitoraggiogpl@mise.gov.it">monitoraggiogpl@mise.gov.it</a> i dati riferiti al monitoraggio del GPL.
- 7. L'Amministrazione autorizzante non sarà in alcun modo responsabile per i danni di qualsiasi genere derivanti a terzi dall'attività di commercializzazione di GPL in recipienti svolta dalla Ditta SAC PETROLI S.r.l., secondo quanto previsto dal presente provvedimento.
- 8. Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art.11 del Decreto Legislativo n.128/06.
- 9) In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 128/2006 si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo decreto legislativo;
- 10) La presente determinazione deve essere:
  - a) Notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge;
  - b) Pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione dell'Amministrazione trasparente, "Sovvenzione, Contributi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
  - c) Trasmessa:

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco della Regione Abruzzo; Agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Regione Abruzzo; Al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche – Divisione IV – Roma.

11) Avverso la presente determinazione è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'Estensore Geom. Giuseppe Ciuca F.to elettronicamente II Responsabile dell'Ufficio Dr. Giovanni Cantone F.to Elettronicamente

Il Dirigente del Servizio

Dr.ssa Iris Flacco

F.to digitalmente